



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IX sezione penale
In composizione monocratica

nella persona del giudice monocratico, dott. Gabriele Fiorentino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 23 giugno 2017, ha pronunciato e pubblicato – mediante lettura del dispositivo - la seguente

SENTENZA

nella causa penale di primo grado, per giudizio ordinario, iscritta al nr. del ruolo generale per il dibattimento dell'anno 2017

nei confronti di

, nata in Russia il – presente

difesa di fiducia dall'avvocato Andrea Dini Modigliani

IMPUTATI:

“vedi foglio allegato”.

All'esito del procedimento, all'udienza del 23 giugno 2017, le parti hanno precisato le seguenti:

CONCLUSIONI:

Il P.M.: previa diminuzione per il rito, condanna ad anni 1 di reclusione

LE DIFESE: assoluzione ai sensi dell'art. 530 primo comma c.p.p. perché il fatto non sussiste, assoluzione per particolare tenuità del fatto ex art. 131bis c.p., attenuanti generiche, minimo della pena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto datato 23.6.2017 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma ha disposto la presentazione di _____ presso il predetto Tribunale in composizione monocratica per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo per il delitto di cui all'art. 13, comma 13, D.L.vo n. 286/1998.

L'arresto avvenuto il 22 giugno 2017 ad opera del Commissariato P.S. Castro Pretorio è stato convalidato in quanto il giudice ne ha rilevato la legittimità, trattandosi di arresto obbligatorio, operato sulla base delle circostanze note agli operanti non essendo in discussione, né potendo esserlo in tale sede, la presenza della precedente espulsione svolta in sede amministrativa.

L'imputata, che parla e comprende con difficoltà la lingua italiana, si è sottoposta ad esame nel quale ha dichiarato di aver fatto reingresso nel territorio dello stato pochi mesi dopo che l'espulsione era stata eseguita varcando la frontiera presso lo scalo aeroportuale di Rimini, con regolare passaporto, ove gli addetti nulla hanno opposto. Successivamente ha avuto contatti con l'Autorità italiana in occasione della notifica di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.

Il Tribunale ha valutato non doversi applicare alcuna misura cautelare in quanto non sussistenti esigenze in tal senso.

Nel corso del processo, nel quale l'imputato ha chiesto l'applicazione del rito abbreviato, è stato prodotto il decreto di espulsione del 12 ottobre 2012, la notifica dello stesso avvenuta nella medesima data, ed il verbale di accompagnamento presso lo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino d'ordine del questore in data 2 maggio 2014, dal quale risulta che l'odierna imputata è stata imbarcata su un aeromobile verso il paese di origine.

Sulla base delle emergenze disponibili non può pervenirsi ad un giudizio di responsabilità dell'imputata per il reato ascritte

Ai fini del giudizio è fondamentale l'esame del decreto di espulsione, emesso dal prefetto della Provincia di Roma il 12 ottobre 2012, in doppia lingua, italiana ed inglese, corredato da un divieto di reingresso nello Stato per cinque anni.

Il presupposto dell'ipotizzato reato, di cui all'art. 13, comma 13, D.L.vo 286/1998, è la violazione dell'ordine impartito all'imputata con il suddetto decreto di espulsione di non fare reingresso nel territorio nazionale per un periodo di cinque anni. Ai sensi di tale disposizione: "*13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. (...)*"; inoltre, continua il comma successivo "*14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non*

superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso (...)."

Le prove acquisite non lasciano dubbi sulla presenza di una condotta materiale di inosservanza dell'intimazione prefettizia.

Tuttavia, come rilevato, la norma appena citata prevede una fattispecie incriminatrice di cui è presupposto un provvedimento prefettizio, al quale occorre quindi sempre avere riguardo. Ciò anche al fine di consentire il controllo sulla legalità dell'azione amministrativa.

La preventiva verifica imposta al giudice deve avere a necessario oggetto il provvedimento amministrativo presupposto, costituito dal decreto di espulsione dal territorio nazionale e dal divieto di reingresso. Tale accertamento si riferisce alla sindacabilità, ad opera del giudice penale, della legittimità di atti amministrativi che abbiano un rilievo ai fini della punibilità o dell'integrazione del reato.

La sanzione penale, nella fattispecie delineata, risponde all'esigenza di assicurare una tutela rafforzata allo strumento amministrativo, presidiandolo con la misura più efficace e pervasiva, quella penale appunto. E' peraltro ovvio che nel momento in cui l'intera struttura del procedimento amministrativo si pone in termini di illegittimità, l'eventuale permanenza del presidio della sanzione penale rappresenterebbe una aporia difficilmente giustificabile.

La giurisprudenza di legittimità ha dapprima fatto riferimento al potere di disapplicazione del giudice penale ex art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) - cosiddetta legge di abolizione del contenzioso amministrativo - con conseguente assoluzione dell'imputato per insussistenza di un presupposto del reato. Al contrario si è sostenuto che dovrebbe essere il giudice amministrativo competente a sindacare la legittimità del provvedimento, con la conseguenza che il successivo esame di vizi della procedura amministrativa del decreto prefettizio sarebbe precluso al giudice ordinario.

Senonché, come già rilevato sopra, in tale ultima ipotesi perderebbe di giustificazione la stessa esistenza della sanzione penale, in quanto non posta a tutela di un provvedimento legittimo. Vi è quindi un'esigenza interna allo stesso sistema penale, che impone al giudice, qualora come presupposto o elemento costitutivo di una fattispecie di reato sia previsto un atto amministrativo, di non limitarsi a verificare l'esistenza ontologica di esso, ma di esaminare l'effettiva incidenza della condotta non conforme al provvedimento sull'interesse sostanziale che la fattispecie assume a tutela.

Come riconosciuto dalla Corte di Cassazione (Cass 45390 del 23/11/2004), in presenza di norme penali che sanzionano l'inottemperanza di un ordine della pubblica amministrazione, il giudice penale deve

verificare la legittimità del provvedimento amministrativo presupposto del reato, sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello formale, con riferimento a tutti e tre i vizi tipici che possono determinare l'illegittimità degli atti amministrativi, e cioè violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere (Cass. 21/10/96 – 3/2/97 Genovesi; Cass.9/12/99 – 19/1/2000, Cozzolino). In altre parole, la violazione di un atto amministrativo può essere presidiata da una fattispecie penale e come tale richiedere una sanzione soltanto nella misura in cui e fintantoché il provvedimento si ponga in termini di legittimità ed è lo stesso giudice chiamato ad applicare tale sanzione che deve verificare la correttezza del provvedimento dato.

In termini Cass. n. 28849/2009: *“Il giudice penale può disapplicare il provvedimento amministrativo illegittimo, presupposto di ipotesi delittuosa e provvedere di conseguenza all'assoluzione dell'imputato, ma solo quando la causa dell'illegittimità risulti oggettiva e di semplice rilevabilità. (Fattispecie relativa ad illegale reingresso nel territorio dello Stato di straniero espulso, nella quale la illegittimità del provvedimento amministrativo era stata prospettata dal ricorrente sulla base di ipotesi meramente congetturali e comunque eventualmente incidenti solo in modo mediato sull'atto)”*. Ed ancora Cass. n. 34899/2007: *“Gli atti amministrativi che rimuovono un ostacolo al libero esercizio dei diritti o che costituiscono diritti in capo a soggetti privati, se illegittimi, non possono essere disapplicati dal giudice penale a meno che la disapplicazione trovi fondamento in una esplicita previsione legislativa ovvero nel generale potere del giudice nei casi in cui l'illegittimità si configuri come elemento essenziale della fattispecie penale (...).”*

Non solo, secondo la giurisprudenza ormai consolidata *“ogni provvedimento amministrativo, tanto più ove incida su diritti o posizioni di libertà, deve difatti essere motivato e spetta al giudice penale, che dell'atto debba fare applicazione quale presupposto della norma che ne punisce la violazione, il sindacato sui vizi dell'atto (cfr. Cass. 17925/2010; Cass. S.U. 2008).*

Le considerazioni appena solte valgono a radicare il dovere del giudice di valutare i profili di illegittimità sollevati dalla difesa nei confronti dell'atto amministrativo presupposto del reato in contestazione.

Le censure del citato atto esposte dalla difesa si sviluppano in almeno due profili.

Con il primo viene dedotta la violazione dell'art. 13 comma 7 D.L.vo 286/1998 concernente l'obbligo di traduzione in una lingua conosciuta dal destinatario del provvedimento ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese e spagnola.

Il motivo è fondato. È infatti vero che la legge consente di rendere il provvedimento in una cosiddetta lingua veicolare (inglese, francese, spagnolo) qualora non sia possibile la traduzione nella lingua conosciuta dall'interessato.

La traduzione in una lingua conoscibile, e non conosciuta, per lo straniero deve essere ristretta a casi marginali in quanto determina un effettivo *vulnus* di tutela per lo stesso che si trova nell'impossibilità, o comunque nella difficoltà, di conoscere il contenuto di un provvedimento dal quale derivano rilevanti restrizioni per la sua persona nonché conseguenze penali per la loro violazione. La legge infatti preliminarmente vuole che il soggetto conosca effettivamente le prescrizioni del provvedimento nella lingua a lui comprensibile in modo che sia nella possibilità di conformarsi alle prescrizioni e di esercitare le facoltà ad esso connesse, come la possibilità di impugnare il provvedimento.

Qualora ciò non sia possibile in considerazione di particolari situazioni, da accertarsi caso per caso, è consentito fare riferimento ad una diversa lingua, tra quelle indicate dalla normativa. L'utilizzo di una di queste ultime è ammesso sul presupposto che sarebbe impossibile per l'Amministrazione provvedere ad approntare una pronta traduzione per tutti i tipi di lingue conosciute ed esistenti.

Tuttavia la traduzione in una di queste lingue non può intendersi come alternativa alla lingua madre, né può essere utilizzata in conseguenza di una mera difficoltà organizzativa altrimenti si finirebbe per riversare sul destinatario del provvedimento l'inefficienza conseguente a problemi contingenti dell'amministrazione. Deve infatti essere considerato che la lingua veicolare è comunque una lingua non conosciuta dal destinatario del provvedimento ma alla quale, presumibilmente, può avere accesso essendo tra le lingue universalmente più diffuse.

Per tale circostanza, la traduzione in lingua veicolare è quindi una possibilità comportante una minore garanzia per il destinatario del provvedimento che deve essere riservata a quelle particolari situazioni in cui vi sia un'effettiva ed oggettivamente accertabile impossibilità di traduzione nella lingua nota allo straniero (lingua rara, particolarissima urgenza), circostanza di cui l'Amministrazione deve opportunamente dar conto nella parte motiva.

In tal senso il decreto di espulsione riferisce che: *“considerata la necessità da parte di questa Autorità di adottare con urgenza il presente provvedimento, valutate le attuali condizioni di tempo e di luogo, e tenuto conto del diritto dell'interessato di non poter essere privato della libertà personale oltre il tempo strettamente necessario e comunque non oltre quello stabilito dalla legge, poiché questo Ufficio non dispone di un interprete di lingua madre ed in ragione dell'impossibilità di reperirlo al momento, il presente decreto di espulsione è redatto nella lingua scelta dallo straniero tra quelle previste*

dall'art. 13 co. 7, del d. lgs. 286/1998, così come modificato dalla l. 189/2002 e successivo d.l. 241/2004 convertito nella l. 271/2004".

Il riferimento all'urgenza e all'impossibilità di reperimento dell'interprete non altrimenti circostanziate costituiscono petizioni di principio autoreferenti, del tutto inidonee a giustificare la mancata traduzione nella lingua madre dell'imputata.

Considerata il numero di parlanti di nazionalità russa, e la diffusione dell'utilizzo di tale lingua, anche la di fuori dei confini nazionali di provenienza, e quindi la prevedibilità del coinvolgimento in vicende amministrativa di persone per cui sia necessaria la traduzione in tale idioma, induce a ritenere che una adeguata organizzazione degli uffici amministrativi postuli la costante e rapida disponibilità di interpreti in grado di consentire l'utilizzazione di lingue di così ampia diffusione, e che, salvo eccezionali situazioni limite a carattere straordinario, la reperibilità di un interprete di lingua russa non possa considerarsi impossibile e l'utilizzo delle lingue veicolari non sia giustificabile.

Il Prefetto avrebbe quindi dovuto motivare in maniera specifica e dettagliata quali eccezionali circostanze storiche, anche in termini di estrema sintesi, abbiano reso impossibile la predisposizione di una funzionalità in tale senso adeguata, ovvero, pur in presenza di tale corretta strutturazione, abbia nella specie impedito il suo fisiologico espletamento.

Il riferimento al mero enunciato valutativo logicamente conclusivo del sindacato richiesto dal legislatore, sostanzialmente frustra le finalità che assistono l'obbligo di motivazione.

Esso impedisce la individuazione in termini fenomenologici dei fatti storici valutati dall'autorità procedente, del percorso argomentativo utilizzato e quindi ogni verifica della corrispondenza dell'atto allo schema legislativo tipico.

La giurisprudenza di legittimità è ormai univoca in materia di obbligo di traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dallo straniero nell'affermare i seguenti principi: *"E' nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l'affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta"* (Cass. n. 3676/2012); *"in tema di opposizione a decreto di espulsione, l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del decreto di espulsione nella lingua nazionale dello straniero o in altra lingua a lui nota può essere derogato nella sola ipotesi in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni tecnico-organizzative che abbiano impedito tale operazione e abbiano imposto,*

pertanto, la traduzione nelle lingue cosiddette veicolari (inglese, francese e spagnolo) (Cass. n. 24170/2010; conf. ord. n. 24341/2014, Cass. ord. n. 20404/2014).

Nel caso che si sta esaminando il russo non è una lingua dotata di quel carattere di rarità tale da giustificare la mancanza di interpreti che consentano la traduzione del documento. Inoltre, seppur il decreto è stato dotato di esecutività immediata per ragioni di urgenza, è stato corredato ed eseguito d'ordine del questore circa due anni dopo, così ponendo in evidenza che non si trattava certo di provvedimento da eseguirsi *ad horas* nell'immediatezza della sua emanazione. Infine, è emerso nel processo che l'imputata non era a conoscenza di lingue diverse da quella di origine e, per tale ragione, non era in grado di cogliere l'intero contenuto del provvedimento.

Tali motivi inducono a ritenere l'illegittimità dell'atto amministrativo presupposto.

Con il secondo motivo è stato asserita una violazione di legge del decreto prefettizio in quanto sarebbe assente la motivazione dell'atto amministrativo di espulsione nella parte in cui l'ordine l'irrogazione del divieto di reingresso nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 13 comma 14, D.L.vo 286/1998, è stato comminato per un periodo pari a cinque anni senza dar conto delle circostanze pertinenti il singolo caso che hanno richiesto l'applicazione di tale sanzione in misura superiore al minimo.

Anche questa seconda censura è fondata.

L'art. 3, comma 1 legge 241 del 1990 prevede in modo esplicito che tutti gli atti amministrativi incidenti nella sfera giuridica sostanziale del destinatario devono essere motivati. La lettera e la ratio della disposizione – tesa a garantire i diritti di libertà personali di fronte all'amministrazione – non lasciano dubbi sulla derogabilità dell'obbligo solo in forza di norme specifiche che esplicitamente dispongano in tal senso.

Così non è nel caso di specie, l'art. 13 comma 14 D.l.vo. 286/98 lungi dall'escludere la necessità della motivazione enuncia specificamente che il divieto di reingresso per un periodo tra i tre ed i cinque anni deve essere determinato tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso, indicando in tal modo specificamente l'oggetto di tale motivazione. il provvedimento prefettizio si limita ad enunciare che *“che il divieto di reingresso sul Territorio Nazionale per il periodo di cinque anni è stabilito anche alla luce dell'art. 11 comma 1 lett. A della Direttiva 2008/115/CE che stabilisce che le decisioni di rimpatrio sono corredate da un divieto di ingresso qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria”*.

Tale motivazione non si riferisce ad alcun dato del caso concreto apprezzato dall'Amministrazione per determinare la durata della sanzione in misura superiore al minimo. Si è così contravvenuto alla

necessità di un'effettiva motivazione che renda valutabili e controllabili l'operato amministrativo e che consente di valutarne la legalità ed opportunità.

Nella specie il sindacato di legittimità dell'atto presupposto conduce all'accertamento del vizio di legge della mancanza di motivazione idonea in ordine alla durata del divieto di reingresso nel territorio dello Stato, la cui esistenza e valutazione argomentata è indispensabile a mente dell'art. 3 l. 241/90 e art. 13 comma 14 T.U. Immigrazione, ed alla disapplicazione dell'atto, con la conseguenza dell'insussistenza del reato.

Accertata in conclusione la illegittimità dell'atto amministrativo per le due motivazioni esaminate, la cui mancata ottemperanza è perseguita, deve procedersi alla sua disapplicazione; viene meno un elemento essenziale della fattispecie penale ed è pertanto insussistente il fatto contestato e con la relativa formula l'imputata deve essere assolta.

P.Q.M.

Visto l'art. 442 e 530 c.p.p.


assolve *[nome]* dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

Indica in giorni trenta il termine per il deposito delle motivazioni.

Roma, 23.6.2017

Il giudice

Gabriele Fiorentino



Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio Alessandro Azzaroli

